



**COMUNE DI NAPOLI**

**DIPARTIMENTO RAGIONERIA**

**Unità Organizzativa Autonoma "Transazioni ex L. 234/2021 art. 1 commi 574 e 575".**

**Disposizione n. 1 del 31.01.2022  
I3008/2022/1**

**OGGETTO: Approvazione Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 1 comma 574 della legge 30.12.2021**

**Il Dirigente dell' Unità Organizzativa Autonoma "Transazioni ex L. 234/2021 art. 1 commi 574 e 575".****Premesso che:**

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022, all'art. 1, commi da 567 a 580, ha finanziato a carico del bilancio statale una misura di sostegno a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, volta a sostenere il percorso di recupero del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti;
- l'erogazione del contributo stanziato, dal 2022 al 2042, dall'art. 1, comma 567, è subordinata alla stipula, entro il 15 febbraio 2022, di un Accordo tra il Comune e il Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui il Comune si impegnerà a realizzare una serie di misure, per tutto il periodo in cui risulterà beneficiario del contributo statale, allo scopo di realizzare risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari;
- la disciplina di risanamento finanziario, introdotta dall'art. 1 commi 567-580, dispone, ai commi 574 – 575 - 576, le seguenti norme volte alla quantificazione dei debiti commerciali al 31 dicembre 2021 e alla loro definizione transattiva:

comma 574: Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

comma 575: Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:

- a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni;
- b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni;
- c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni;
- d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Comma 576: Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice

con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

Considerato che:

- lo squilibrio finanziario del Comune si è altresì manifestato attraverso un significativo ritardo nel pagamento dei debiti, e tra questi dei debiti commerciali, con l'effetto di rilevare, per l'anno 2021, le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero la mancata riduzione del debito commerciale residuo, alla fine dell'esercizio precedente, almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

Visto che

con disposizione n.4 del 28.01.2022 del Direttore Generale n.4 del 28.01.2022 è stata costituita l'Unità Organizzativa Autonoma "Transazioni ex L. 234/2021 art. 1 commi 574 e 575" (Codice alfanumerico DPRG3008) appositamente dedicata alla rilevazione, transazione e liquidazione dei debiti commerciali al 31 dicembre 2021

con decreto sindacale n. 73 del 31.01.2022 è stato conferito l'incarico di dirigente di detta Unità alla dott.ssa Rosaria Rossi

Rilevata

la necessità di procedere, in esecuzione dell'art. 1 comma 574 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla quantificazione dei debiti commerciali del Comune di Napoli, certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021.

Visto:

- il D.Lgs n. 267/2000;

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 13, comma 1 lett. B) e 17, comma 2 lett. A) del vigente Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28.02.2013;
- l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e dall'art. 6 del DPR 62/2013.

L'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta.

### DISPONE

- l'approvazione dell'allegato Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 1 comma 574 della legge 30.12.2021 da pubblicare sull'Albo Pretorio on line del Comune di Napoli **entro il termine perentorio del 31.01.2022**
- la pubblicazione, ai fini della massima diffusione, sul sito WEB del Comune di Napoli e di ogni altra forma di pubblicità utile.
- dare atto che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Il dirigente  
dott.ssa Rosaria Rossi

***La firma, in formato digitale, risulta apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.***



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AVVISO AI CREDITORI

Ai sensi dell'art. 1 comma 574 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022, all'art. 1, commi da 567 a 580, ha finanziato a carico del bilancio statale una misura di sostegno a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, volta a sostenere il percorso di recupero del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti;
- l'erogazione del contributo stanziato, dal 2022 al 2042, dall'art. 1, comma 567, è subordinata alla stipula, entro il 15 febbraio 2022, di un Accordo tra il Comune e il Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui il Comune si impegnerà a realizzare una serie di misure, per tutto il periodo in cui risulterà beneficiario del contributo statale, allo scopo di realizzare risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari;
- la disciplina di risanamento finanziario, introdotta dall'art. 1 commi 567-580, dispone, ai commi 574 - 575 - 576, le seguenti norme volte alla quantificazione dei debiti commerciali al 31 dicembre 2021 e alla loro definizione transattiva:

comma 574: Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

comma 575: Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 574, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:

- a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni;
- b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni;
- c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni;
- d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

Comma 576: Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

Considerato che

- il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale dal 2013, con un disavanzo di amministrazione, risultante dall'ultimo rendiconto approvato e riferito alla data del 31 dicembre 2020, di € 2.465.841.756,12, superiore ad euro 700 procapite;
- lo squilibrio finanziario del Comune si è altresì manifestato attraverso un significativo ritardo nel pagamento dei debiti, e tra questi dei debiti commerciali, con l'effetto di rilevare, per l'anno 2021, le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero la mancata riduzione del debito commerciale residuo, alla fine dell'esercizio precedente, almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

Rilevata la necessità di procedere, in esecuzione dell'art. 1 comma 574 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla quantificazione dei debiti commerciali del Comune di Napoli, certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, **in ottemperanza all'art. 1, commi da 574 a 576, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

il Comune di NAPOLI

INVITA

**Chiunque sia titolare, alla data del 31 dicembre 2021, di un credito commerciale certo, liquido ed esigibile, a presentare, entro il termine perentorio del 4 aprile 2022, a pena di decadenza istanza in carta libera corredata da idonea documentazione riportante:**

**A. a pena di inammissibilità**, le seguenti informazioni:

- 1) proprie generalità o ragione sociale e generalità del legale rappresentante
- 2) residenza o sede legale
- 3) codice fiscale e/o partita IVA
- 4) importo del credito
- 5) oggetto del credito
- 6) estremi identificativi della fattura o in alternativa, del titolo giudiziale correlato al credito commerciale

**B. se ricorrenti**, le seguenti eventuali, ulteriori, informazioni:

- 1) estremi identificativi del contratto, stipulato con il Comune di Napoli
  - 2) estremi dell'impegno di spesa, comunicato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267
  - 3) eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e seguenti del codice civile
  - 4) eventuali atti interruttivi della prescrizione
  - 5) ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell'accertamento del credito.
- Si precisa che **il presente invito è rivolto anche ai cessionari** di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021.

C. All'istanza deve essere allegata **fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento** del firmatario.

Si allega modello istanza contenente le informazioni di cui sopra che preferibilmente potrà essere usato per la compilazione

Le istanze dovranno essere inviate

- **Unicamente al seguente indirizzo pec:** [transazioni.2022@pec.comune.napoli.it](mailto:transazioni.2022@pec.comune.napoli.it) con messaggio recante in oggetto la seguente dicitura *"Istanza per la formazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali al 31 dicembre 2021"*
- Per ogni informazione utile scrivere al seguente indirizzo mail : [transazioni.2022@comune.napoli.it](mailto:transazioni.2022@comune.napoli.it)

## AVVISA

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 574, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
  - il Comune predisporrà, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021
  - la **mancata presentazione della domanda nel termine assegnato** di sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio on line, **determinerà l'automatica cancellazione del credito vantato.**
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
  - il Comune di Napoli, entro il 15 giugno 2022, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti per effetto del presente avviso, proporrà individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione alle seguenti anzianità dello stesso:
    - a) pagamento del 40 per cento per debiti con fattura/e con data antecedente al 1° gennaio 2012;
    - b) pagamento del 50 per cento per debiti con fattura/e con data intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016;
    - c) pagamento del 60 per cento per debiti con fattura/e con data intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;
    - d) pagamento dell'80 per cento per debiti con fattura/e con data intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.
  - la transazione, che sarà individualmente offerta dal Comune ai creditori, dovrà da questi ultimi essere accettata entro il termine che sarà fissato nell'offerta, non superiore a trenta giorni;
  - la transazione di cui al punto precedente prevederà la rinuncia da parte del creditore ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria, da parte del Comune, entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 576, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
  - dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021 e sino al completamento della presentazione da parte del



comune delle proposte transattive di cui all'art. 1 comma 575 legge 234/2021, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge

#### COMUNICA

- che l'Ufficio responsabile del procedimento è:  
l'Unità Organizzativa Autonoma denominata "Transazioni ex L. 234/2021 art. 1 commi 574 e 575".  
Sito in Napoli – Piazza Municipio Palazzo San Giacomo  
Mail: [transazioni.2022@comune.napoli.it](mailto:transazioni.2022@comune.napoli.it).
- che il Responsabile del procedimento è: *dott.ssa Rosaria Rossi dirigente dell'Ufficio*
- che, allo scopo di dare la massima informazione agli interessati, il presente Avviso sarà
  - pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale – GURI, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC e su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
  - reso noto a mezzo affissioni sul territorio comunale.

Napoli, 31 gennaio 2022

Il Dirigente  
dott.ssa Rosaria Rossi